

**DDL AUTONOMIA
DIFFERENZIATA
(C.1665)**



**Associazione Regionale
Confservizi
Emilia- Romagna**

REDISTRIBUZIONE DEI POTERI

Martedì 23 gennaio 2024, l'Aula del Senato ha approvato con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti, il ddl di iniziativa governativa per l'attuazione dell'autonomia differenziata. Il testo è passato alla Camera per la seconda lettura. L'esame in Commissione è iniziato lo scorso 14 febbraio.

Scopo della legge è **decentralizzare e redistribuire maggiori poteri dal centro alla periferia**: si tratta di una riforma sostenuta fortemente dalla Lega e dal Ministro Calderoli.

Nel concreto, si tratta di dare attuazione a quanto previsto **dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione**, che prevede la possibilità di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario, **sulle materie di competenza concorrente e in tre casi di materie di competenza esclusiva dello Stato**.

Il testo del terzo comma dell'articolo 116 recita infatti così:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119».

Possono dunque essere **attribuite alle Regioni a statuto ordinario**, che ne facciano richiesta, forme e condizioni particolari di autonomia su **23 materie**, in particolare;

- l'istruzione, i trasporti, valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, il governo del territorio, l'energia, quella della sicurezza sul lavoro e, soprattutto, quella della salute.



L'ambito delle materie di riconoscimento di tali ulteriori forme di autonomia concernono:



tutte le materie che l'art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente;*

un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**:

organizzazione della giustizia di pace

norme generali sull'istruzione

tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Prevede inoltre la possibilità di **trattenere parte del gettito fiscale generato sul territorio** per il finanziamento dei servizi e delle funzioni di cui si chiede il trasferimento.

**»Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.»*





Per assicurare che non vi siano differenze sostanziali tra le Regioni nell'erogazione di servizi e prestazioni, la legge prevede che lo Stato, prima di concedere le funzioni autonome, definisca i **Lep** 'Livelli essenziali delle prestazioni', cioè il livello minimo di servizi da assicurare al cittadino in maniera uniforme in tutto il territorio nazionale. I LEP, secondo quanto previsto dalla Costituzione, tutelano i "diritti civili e sociali" di cittadine e cittadini.

L'entità di questi finanziamenti andrebbe stabilita prima delle richieste di autonomia, in modo tale da avere chiaro di quante risorse ha bisogno ogni regione richiedente.



Ma secondo il disegno di legge, che dà al Governo un anno di tempo per decidere i Lep, le regioni potranno formulare un'intesa anche senza il decreto del presidente del Consiglio che dovrebbe stabilire l'entità dei Lep, distribuendo così i finanziamenti in base alla spesa storica della regione nell'ambito specifico in cui chiede l'autonomia.

*Per evitare squilibri economici fra le Regioni che aderiscono all'autonomia e quelle che non lo fanno, il disegno prevede **misure perequative**; cioè risorse aggiuntive anche per chi non chiede maggiore autonomia.*

LA DEFINIZIONE DEI LEP

(Livelli essenziali delle prestazioni)

E' stata istituita una commissione tecnica per i fabbisogni (CTFS) che sta lavorando sulla definizione dei costi dei LEP.

Il primo traguardo per il completamento del lavoro, è previsto entro dicembre 2024.

FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO: Una volta stabilito un LEP, sarà necessario garantire a ogni ente locale, le risorse fondamentali per il suo raggiungimento.

La spesa delegata a ciascuna regione verrebbe finanziata introducendo una compartecipazione.

PROBLEMI APERTI

È ragionevole pensare che la **dinamica futura dei gettiti compartecipati, possa essere molto diversa tra regioni:** questo modello di finanziamento, creerebbe problemi enormi al bilancio statale. Senza un meccanismo di perequazione interregionale che redistribuisca continuamente le risorse, il bilancio pubblico sarebbe chiamato a intervenire di continuo per sostenere le regioni i cui gettiti compartecipati dovessero risultare insufficienti a finanziare i servizi Lep.

Secondo il disegno di legge, che da al governo un anno di tempo per decidere i Lep, **le regioni potranno formulare un'intesa anche senza il decreto del presidente del Consiglio che dovrebbe stabilire l'entità dei Lep**, distribuendo così i finanziamenti in base alla spesa storica della regione nell'ambito specifico in cui chiede l'autonomia. Ed è questo il punto al centro delle contestazioni, e che giustifica il termine di **"secessione dei ricchi"**, perché assicurerebbe maggiori finanziamenti alle regioni del Nord, in quanto hanno più risorse e una spesa storica più alta, e meno a quelle del Sud, dove ci sono meno risorse e quindi una spesa storica più bassa.

Un altro punto al centro delle contestazioni, è che nel disegno di legge **non viene richiesto alle regioni di avere "i conti in ordine" o di non essere stata "commissariata** in precedenza per la gestione delle materie di cui fa richiesta".

ITER DI APPROVAZIONE

Il ddl approvato in Senato contiene una delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, **uno o più decreti legislativi**, sulla base dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di bilancio 2023, i cui **schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti** per materie, nonché di quelle competenti per i profili finanziari.

Il disegno di legge demanda a tali decreti legislativi, inoltre, la **determinazione delle procedure e delle modalità operative per il monitoraggio dell'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni**. Si prevede poi che i LEP siano periodicamente **aggiornati con d.P.C.m., sui cui relativi schemi sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata, nonché delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari.

LO SCHEMA DI INTESA STATO - REGIONI

- Il disegno di legge disciplina il procedimento di approvazione delle "intese" (articolo 2), la cui iniziativa spetta alla Regione interessata, sentiti gli enti locali. **L'iniziativa di ciascuna regione può riguardare una o più materie o ambiti di materie.** Segue il **negoziato tra il Governo e la regione** per la definizione di uno **schema di intesa preliminare.**
- Lo **schema d'intesa preliminare tra Stato e regione**, corredato di una relazione tecnica, è **approvato dal Consiglio dei ministri:** sullo stesso deve essere acquisito il parere della Conferenza unificata da rendere entro sessanta giorni. Trascorso tale termine, lo schema preliminare viene comunque **trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari:** questi si esprimono al riguardo "con atti di indirizzo", secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni, sentito il Presidente della regione interessata.

LO SCHEMA DI INTESA STATO – REGIONI/2

- Alla luce del parere e degli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo **schema di intesa definitivo**.
- Per le fasi successive, si prevede l'approvazione dell'intesa definitiva da parte della regione, assicurando la consultazione degli enti locali interessati, e la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dell'intesa definitiva e del disegno di legge di approvazione dell'intesa che è allegata al disegno di legge.
- Il disegno di legge di approvazione dell'intesa e la medesima intesa allegata **sono immediatamente trasmessi alle Camere per la deliberazione**, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il quale configura quella in questione come una **legge rinforzata**, prescrivendo che ciascuna Camera la approvi a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
- La durata dell'intesa non può essere superiore a **10 anni**